



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE di TRANI

VIA MARGHERITA DI BORGOGNA, 71 c.p. 117 – 76125 TRANI
TEL. 0883 / 481381 – FAX 0883/481381

PRONTO AIA 338/8913867

Internet : www.lnd.it ; www.figcpuglia.it
<http://trani.figcpuglia.it>

E-mail : del.trani@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

COMUNICATO UFFICIALE n. 3 del 18/07/2011

1) STRALCIO DEL C.U. N. 3 DEL 14 LUGLIO 2011 DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A DEL 5 LUGLIO 2011

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare il comma 7 e di abrogare i commi 7 bis, 8, 9, 10 dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;

- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare il comma 7 dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A);

di abrogare i commi 7bis, 8, 9, 10, dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della FIGC.

ALL. A)

TESTO VIGENTE

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegue la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno

NUOVO TESTO

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. INVARIATO.

2. INVARIATO

3. INVARIATO

compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

3bis. INVARIATO

4. INVARIATO

5. INVARIATO

6. INVARIATO

7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale. Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori. In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario. Non vengono considerate nei limiti di tesseramento di cui sopra le acquisizioni da parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a società di altra Federazione. Il tesseramento, anche nelle stagioni sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Le società non partecipanti ai predetti campionati professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

7.bis.L'elenco ufficiale di gare di cui all'art. 61 delle presenti Norme può contenere, per tutte le gare ufficiali che disputano società di Serie A, i nominativi di cinque calciatori, di cui due assimilati, non selezionabili per le Squadre Nazionali e purché non cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

8. Calciatori assimilati sono definiti quelli provenienti da Federazione estera, aderente all'U.E.F.A., che siano stati tesserati per la F.I.G.C. per cinque anni continuativi, di cui almeno tre nella fascia di età fissata dall'articolo 9 dello Statuto Federale.

9. È consentito alle sole società che disputano il Campionato di Serie A di tesserare non più di due per

7. Le società che disputano i Campionati organizzati **dalle Leghe professionistiche** possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.

Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.

8. ABROGATO

9. ABROGATO.

società, calciatori di età non superiore a tredici anni provenienti da Federazione estera aderente all'U.E.F.A.. È fatta salva la facoltà di mantenimento del tesseramento anche nel caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie A a quello di Serie B.

10. Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6 ultima parte, 7, 7 bis, 8, e 9 nonostante siano provenienti o provenuti da Federazione estera, i calciatori cittadini italiani che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per Squadre Nazionali Rappresentative di Federazione diversa da quella italiana. Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere stati mai convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana. I calciatori provenienti o provenuti da Federazione estera, cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) che abbiano ottenuto anche la cittadinanza italiana o di paese aderente all'U.E. (ed all'E.E.E.), sono equiparati ai fini interni, con decorrenza immediata, ai calciatori italiani o cittadini di paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.); il possesso dei requisiti suddetti va documentalmente approvato attraverso la produzione del certificato di cittadinanza italiana o di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

10. ABROGATO

11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

11. INVARIATO

1. Calciatori extracomunitari:

a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";

b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell'Ente competente attestante la regolare assunzione;

c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;

d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l'intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.

2. Calciatori comunitari:

a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";

b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve



essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa; I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;

3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale".

a) I calciatori "non professionisti" di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il "transfert internazionale", salvo che la

richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

11bis I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva.

11bis INVARIATO

12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.

12. INVARIATO

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A DEL 6 LUGLIO 2011

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

per la stagione sportiva 2011/2012 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- | | |
|---|-------|
| - Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B, della Lega Italiana Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti | 55,00 |
| - Per le società che svolgono attività solo nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica | 15,00 |



2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali 25,00

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A 260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B 260,00
- per le società appartenenti alla LICP 180,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali 78,00
- per le società appartenenti al SGS 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali 52,00

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali 130,00
- per le società appartenenti al SGS 62,00

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I Ctg. 280,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg. 200,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati Juniores e per le società appartenenti al SGS 180,00

D) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale

- per le società appartenenti alla LNP Serie A 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B 500,00
- per le società appartenenti alla LICP 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali 200,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali 180,00

E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LNP Serie A 650,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B 650,00
- per le società appartenenti alla LICP 500,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali 330,00

F) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche

- per le società appartenenti alla LNP Serie A 350,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B 350,00
- per le società appartenenti alla LICP 250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali 130,00
- per le società appartenenti al SGS 78,00



G) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	350,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	350,00
- per le società appartenenti alla LICP	250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	130,00
- per le società appartenenti al SGS	78,00

H) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati

- di società appartenenti alla LNP Serie A	250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	250,00
- di società appartenenti alla LICP	180,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	65,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	31,00

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza

- di società appartenenti alla LNP Serie A	330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	330,00
- di società appartenenti alla LICP	230,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	110,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	90,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	45,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN - A	250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	31,00

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali

€ 250,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti cartellino verde annuale (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	8,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi cartellino giallo annuale (comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	14,00
- Calciatori Professionisti di Serie A e B (solo tassa tesseramento)	65,00
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione (solo tassa tesseramento)	45,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione", "Giovani Dilettanti" (solo tassa tesseramento)	5,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	6,00
- Allenatori di Serie A e B	250,00
- Massaggiatori di Serie A e B	100,00
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione	125,00
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione	50,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	19,00
- Medici sociali società professionistiche	100,00
- Medici sociali società dilettanti	60,00



6. Stampati Federali

- | | |
|---|---|
| - Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico) | Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate |
| - Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario) | € 1,00
(quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse) |
| - Liste di svincolo collettive (per tutte le società) | 8,00 |
| - Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali | 2,50 |

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	500,00
Lega Italiana Calcio Professionistico	250,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	4,00
- iscrizione e certificato assicurativo "piccoli amici"	3,00
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	4,50
<u>- Tasse di iscrizione ai campionati:</u>	
Allievi Nazionali Società Professionistiche	530,00
Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche	430,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	380,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Dilettanti	310,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società di Puro Settore	260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	330,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società Dilettanti	260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società di Puro Settore	210,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 11	60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	60,00
Esordienti Provinciali	60,00
Pulcini Provinciali	60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 11	60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 11	60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11 € 60,00	60,00
Allievi Regionali maschili calcio a 5 € 60,00	60,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5 € 60,00	60,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 5 € 60,00	60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5 € 60,00	60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 5 € 60,00	60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5 € 60,00	60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 5 € 60,00	60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 € 60,00	60,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati.



STRALCIO CIRCOLARE N. 8 UFFICIO STUDI TRIBUTARI DEL 8 LUGLIO 2011

Oggetto: Operazioni IVA di importo non inferiori ad € 3.000 - Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate

L'articolo 31 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ha sancito, per tutti i soggetti IVA, l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA d'importo non inferiore ad € 3.000.

La comunicazione deve essere fatta da tutti coloro che, soggetti passivi IVA, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

La comunicazione deve essere fatta per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura, d'importo non inferiore ad € 3.000, al netto di IVA, e per quelle per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, d'importo non inferiore ad € 3.600, al lordo IVA.

Pertanto, in quest'ultimo caso, è necessario acquisire i dati dell'acquirente, al fine dell'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, che dovranno essere opportunamente integrati.

Per il periodo d'imposta 2010, i limiti di € 3.000 ed € 3.600 sono elevati ad € 25.000, al netto dell'IVA e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

Sono, poi, escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, poste in essere per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2011.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni "fuori campo", tra l'altro, le operazioni intracomunitarie che formano oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT (le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, nonché le prestazioni di servizi "generiche", territorialmente rilevanti nel Paese UÈ del committente, purché siano ivi imponibili), nonché le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata e le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 comma 6 del DPR 605/7343; l'adempimento resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;

Le operazioni IVA, anche se poste in essere tra gli stessi soggetti, vanno comunicate distintamente.

Per ciò che concerne i contratti d'appalto, fornitura e somministrazione, da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono d'importo complessivo non inferiore ad € 3.000.

Per i contratti aventi un collegamento negoziale e, quindi, collegati tra loro, occorre considerare, ai fini del calcolo del limite di € 3.000, l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Per ciascuna cessione o prestazione vanno indicati:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- per le persone fisiche non residenti, prive di codice fiscale, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, non residenti e privi di codice fiscale la denominazione, la ragione sociale e il domicilio fiscale, nonché, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, i dati delle persone che hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi dovuti e l'importo dell'IVA, ovvero la specificazione che l'operazione è non imponibile o esente;
- i corrispettivi, comprensivi dell'IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "/ 'acquisizione del codice fiscale è sempre necessaria qualora il cessionario o committente non rivesta la qualifica di soggetto passivo IVA anche in caso di emissione della/ottura salvo che, come già evidenziato, per le ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione...".



ENTI NON COMMERCIALI

Con la Circolare n. 24/E del 30 maggio scorso, l'Agenzia delle entrate ha precisato che anche gli enti non commerciali, (ad esempio, le Federazioni, le Leghe e le associazioni sportive), hanno l'obbligo della comunicazione limitatamente, però, alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Pertanto, detti enti devono includere nella comunicazione in argomento le fatture ricevute in relazione ad operazioni attive "commerciali" mentre quelle relative alla sfera "istituzionale" non vanno incluse. Per quanto riguarda gli acquisti cosiddetti "promiscui", afferenti, cioè, sia la sfera commerciale che quella istituzionale, è da ritenere che, dal momento che gli acquisti sono stati effettuati in qualità di soggetti passivi d'imposta, ancorché la detrazione IVA sia parziale, la comunicazione dovrebbe essere fatta in relazione all'intero importo e non solo a quello relativo alla sfera commerciale, anche ai fini del limite di € 3.000. Pertanto, ad esempio, in caso di fattura relativa ad acquisti "promiscui" di € 40.000, effettuati nel 2010, imputata all'attività commerciale per il 40%, è da ritenere che la comunicazione vada fatta anche se la parte commerciale (€ 16.000) è inferiore al limite di € 25.000, fissato per il 2010.

TERMINE E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e, quindi, per l'anno 2011 la scadenza risulta essere il 30 aprile 2012), in via telematica, utilizzando il servizio Entratel o Internet!

Il termine di invio per la comunicazione relativa all'anno 2010 è, invece, il 31 ottobre 2011.

In caso di omessa comunicazione o di invio con dati incompleti o non veritieri, si applica al contribuente la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 2.065,00.

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A DEL 14° LUGLIO 2011

Il Presidente Federale

- Vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di utilizzare nella stagione 2011/2012 in deroga all'art. 51 la classifica avulsa al fine di individuare per i campionati dilettantistici le squadre che hanno titolo a partecipare ai relativi play off e play out;
- esaminata la suddetta proposta;
- vista la delega concessa dal Consiglio Federale del 9 giugno 2011;
- d'intesa con i Vice Presidenti

d e l i b e r a

al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei campionati dilettantistici stagione 2011/2012, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 delle NOIF, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- e) del sorteggio.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DELL' 11 LUGLIO 2011

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Luglio 2011, a specifico chiarimento e a parziale deroga delle disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del 18.12.2009, n. 110 del 17.2.2010 e n. 151 del 13.5.2010, in relazione all'obbligo di impiego del giovane calciatore c.d. "fidelizzato" a partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 2012-2013, ha deliberato quanto segue:



- Per essere considerato "fidelizzato", un calciatore deve tesserarsi entro il 30 Settembre della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l'obbligo di impiego, sotto forma di:
 - variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione);
 - sottoscrizione vincolo di tesseramento a tempo, escludendo il prestito da altre Società.
- Il calciatore "fidelizzato" può essere ceduto in prestito ad altre Società durante la Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l'obbligo di impiego, al termine della quale il calciatore stesso deve tornare alla Società di appartenenza.
- Se una Società acquisisce un calciatore da altra Società, per effetto di un trasferimento a titolo temporaneo, non può essere riconosciuto il diritto a considerare tale calciatore "fidelizzato" in favore della Società cessionaria, anche nel caso in cui il titolo del trasferimento si trasformi da temporaneo a definitivo nella Stagione Sportiva in cui è previsto l'obbligo di impiego del calciatore "fidelizzato".
- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l'obbligo di impiego, viene inserito nelle liste di svincolo suppletive e, successivamente allo scioglimento del vincolo, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere considerato "fidelizzato".
- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l'obbligo di impiego, viene svincolato ai sensi dell'art. 108, delle N.O.I.F. (Svincolo per accordo) e, nella Stagione Sportiva 2012-2013, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere considerato "fidelizzato".

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DELL' 11 LUGLIO 2011

In riferimento al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2011, si comunica che il numero verde per la gestione dei sinistri relativi alla Stagione Sportiva 2010-2011 **non è più 800 092 580, ma è stato sostituito con il numero 800 914 814.**

Si ricorda, inoltre, che è sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile **dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450**

ATTIVITA' DEL COMITATO REGIONALE DELLA L.N.D.

STAMPATI FEDERALI STAGIONE SPORTIVA 2011-2012

Si comunica che a partire dal 13 luglio 2011 a tutte le Società partecipanti ai campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1° e 2° Categoria. Serie C/1 Calcio a Cinque maschile è stata effettuata la spedizione di un congruo numero di stampati federali necessari per il fabbisogno della Società, secondo il prospetto, qui di seguito indicato:

SOCIETA' CAMPIONATO DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Richieste di tesseramento alla FIGC	n°	20
Richieste di trasferimento	n°	10
Richieste di emissione Tessera Tecnico/Medico/Operatore Sanitario	n°	2
Tessera per Accompagnatori Ufficiali	n°	2



SOCIETA' DI 1° E 2° CATEGORIA

Richieste di tesseramento alla FIGC	n°	10
Richieste di trasferimento	n°	5
Richieste di emissione Tessera Tecnico/Medico/Operatore Sanitario	n°	1
Tessera per Accompagnatori Ufficiali	n°	1

SOCIETA' DI CALCIO A CINQUE SERIE C/1 MASCHILE

Richieste di tesseramento alla FIGC	n°	10
Richieste di trasferimento	n°	5
Richieste di emissione Tessera Tecnico/Medico/Operatore Sanitario	n°	1
Tessera per Accompagnatori Ufficiali	n°	1

Si riporta, qui di seguito, il costo degli stampati federali per la stagione sportiva 2011 - 2012:

Richiesta di tesseramento alla FIGC	Euro	1,00
Richiesta di trasferimento	Euro	1,00
Richiesta Tecnico, Medico ed Operatore Sanitario	Euro	2,50
Tessera per Accompagnatori Ufficiali	Euro	4,00
Tessera attività ricreativa ed amatoriale	Euro	6,00

L'Ufficio Amministrativo del C.R. Puglia L.N.D. provvederà ad addebitare sul conto di ogni Società l'importo dovuto: Società di Eccellenza e Promozione Euro **43,00**; Società di 1° e 2° categoria Euro **21,50**, Società di Calcio a Cinque maschile **Euro 21,50**.

Gli stampati federali venduti nella stagione sportiva **2010 - 2011** e non utilizzati, non sono validi e dovranno essere distrutti.

PRECISAZIONI SULLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011 – 2012 E RELATIVE PROCEDURE PER L'INOLTRO DEI RICORSI

Le Società all'atto dell'iscrizione al campionato di competenza dovranno presentare entro il termine ordinario stabilito tutta la documentazione prevista dal Comunicato Ufficiale N° 76 del 24 giugno 2011, del C.R. Puglia L.N.D.

Alla data di scadenza del termine ordinario il Comitato Regionale procederà alla verifica della documentazione pervenuta dalle Società.

Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro i sottoindicati termini perentori (data di deposito) fissati dal Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nella riunione del 13 giugno 2011:

LUNEDI' 25 LUGLIO 2011	ore 19,00	: Campionati di Eccellenza e Promozione
VENEDI' 29 LUGLIO 2011	ore 19,00	: Campionati di 1^a e 2^a categoria
GIOVEDI' 4 AGOSTO 2011	ore 19,00	: Campionato Regionale Calcio a 5 Serie C/1 maschile.

Il ricorso deve essere corredato da una tassa unica per tutti i campionati regionali di € 50,00 a mezzo di assegno circolare – non trasferibile – intestato a L.N.D. Comitato Regionale Puglia.

La documentazione depositata successivamente ai termini perentori sopraindicati non potrà essere presa in considerazione dal Consiglio Direttivo nell'esame dei ricorsi.



Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati di Eccellenza e Promozione ed ai campionati di 1° e 2° categoria della stagione sportiva 2011 – 2012 in apposite riunioni di Consiglio Direttivo che saranno convocate.

Si tiene a precisare che l'inosservanza del termine ordinatorio, anche in riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati, deve essere considerato illecito disciplinare e andrà sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva competenti con ammenda e/o punti di penalizzazione.

L'inosservanza del termine perentorio, anche in riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati, va considerato motivo di non ammissione della Società al Campionato di competenza, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente normativa federale.

Si precisa, infine, che i termini per la presentazione delle domande di "completamento organico e/o ripescaggio" avranno unicamente carattere perentorio, ovvero tutta la documentazione richiesta dovrà essere depositata entro il termine fissato dai Comitati Regionali.

ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 12/E DEL 21 GIUGNO 2011 DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE

La Commissione Premi di Preparazione composta dai Sigg. Cesare Sagrestani, Presidente, Luigi Miele, Vice Presidente, Vittorio Bartolomei, Bernardo Castrichini, Enrico Duranti, Giorgio Martellino, Edoardo Mattioli, Marco Michelli, Vittorio Musacchi, Giuseppe Patassini, Maurizio Thermes, Componenti, Angelo Donisi, Segretario, nella riunione tenutasi a Roma, il 16 Giugno 2011 ha adottato le seguenti decisioni:

RICORSI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI DI PREPARAZIONE

N° 1212 A.P.D. MEDAGLIE D'ORO avverso A.S.D. SOCCER ATLETICO (calc. DARDHA GERARDO)	RESPINTO
N° 1243 A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 avverso A.S. CALCIO FASANO (calc. GUACCI GIULIANO)	ACCOLTO

STRALCIO DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1/E DELL' 8 LUGLIO 2011 DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE

La Commissione Premi di Preparazione composta dai Sigg. Cesare Sagrestani, Presidente, Luigi Miele, Vice Presidente, Ciro Capone, Bernardo Castrichini, Giorgio Martellino, Edoardo Mattioli, Marco Michelli, Vittorio Musacchi, Giuseppe Patassini, Achille Reali, Maurizio Thermes, Componenti, Angelo Donisi, Segretario, nella riunione tenutasi a Roma, il 7 Luglio 2011 ha adottato le seguenti decisioni:

RICORSI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI DI PREPARAZIONE

N° 5 POL. ETTORE FIERAMOSCA A.S.D. avverso S.S. BARLETTA CALCIO SRL (calc. BALESTRUCCI GIANLUCA)	ACCOLTO
---	---------

Pubblicato in Trani ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale il 18 luglio 2011

Il Segretario
Pierpaolo Lamia Caputo

Il Delegato Provinciale
Cristoforo Losito